

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Incontro di studio sul tema
“Ruolo e funzioni del P.M. nella giurisdizione penale”
Roma, 12-14 settembre 2011

Gruppo di studio del 13.9.2011
in materia di rapporti tra P.M. e G.I.P.

Carmine Castaldo

Giudice della Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Roma.

PREMESSA

Queste note, sicuramente brevi in relazione alla complessità non solo giuridica della materia, hanno lo scopo di offrire alcuni spunti di riflessione in materia di rapporti tra pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari, consentendo ai primi di ragionare sulle criticità quotidiane nelle relazioni con l'organo giudicante conoscendone il punto di vista. Una sorta di "versione di un G.I.P.", che come tale non ha pretese di verità ma vorrebbe facilitare la comprensione delle ragioni di un giudice che forse solo recentemente ha acquisito piena coscienza del suo ruolo all'interno dell'ordinamento processuale.

SINTESI STORICA

L'evoluzione dei rapporti tra P.M. e G.I.P. non può prescindere da una breve sintesi storica che inizia necessariamente con l'entrata in vigore del codice Vassalli.

È ampiamente noto che il vigente codice di rito ha un impianto largamente ispirato ai principi del processo accusatorio, con conseguente epurazione normativa di ogni possibile dogma inquisitorio, e primo tra questo la figura del **giudice istruttore** che incarna(va) il modello giurisdizionale che si intendeva abrogare, ossia il magistrato che prima raccoglie le prove e poi le utilizza ai fini del decidere.

Chiaramente non è questa la sede per esprimere giudizi di merito sui pregi e difetti dei due sistemi processuali, tanto più che gli elementi spuri di ognuno dei due sistemi sono talmente numerosi che renderebbe la disamina meramente accademica.

Sul piano pratico è invece da rimarcare che l'allora nuovo processo penale comportò sotto il profilo organizzativo una scelta che in qualche modo ha tracciato un percorso non propriamente virtuoso che soltanto recentemente il sistema processuale è riuscito ad abbandonare.

Mi riferisco alla trasformazione degli Uffici istruzione in Uffici del giudice per le indagini preliminari, con conseguente cambio di funzione "coatto" per i giudici istruttori che facevano parte dei primi.

Probabilmente si è trattato di una scelta organizzativa obbligata in quanto l'assegnazione di giudici provenienti dal dibattimento alle Sezioni G.I.P./G.U.P. di nuova istituzione avrebbe comportato uno stravolgimento degli uffici giudiziari. Credo tuttavia di non esagerare nell'affermare che questa trasformazione sia stata percepita da molti ex giudici istruttori come una sorta di *deminutio capitis*, come facilmente percepibile da chi svolgeva le funzioni di G.I.P. nei primi anni novanta con provenienza diversa dai "mitici" uffici istruzione.

Il rapporto privilegiato P.M. / G.I.P., che in tanti ancora oggi contestano e che viene icasticamente reso postulando l'appiattimento del secondo sul primo, ha trovato terreno fertile nella consuetudine instauratasi tra P.M. e giudice istruttore nel vecchio rito, tra le scansioni delle istruttorie sommaria e formale, da cui il difensore era in buona parte escluso.

Alcune sintesi retoriche dell'epoca non hanno di certo contribuito a migliorare il quadro.

Molti sostenevano che il P.M. era il *dominus* delle indagini preliminari – ricordo qualcuno che si spingeva a dire il *princeps*, forse preferendo l'età augustea a quella repubblicana - e il G.I.P. un organo di controllo giurisdizionale che interveniva quando era necessario comprimere beni o interessi costituzionalmente garantiti. Se la scelta delle parole aveva una sua importanza, il messaggio sotteso era che il P.M. poteva fare più o meno quel che voleva nei limiti imposti dal rito, e il G.I.P. non doveva disturbare troppo il manovratore, restando in una condizione di "polveroso" controllo di tipo burocratico.

Credo quindi che l'iniziale definizione del P.M. *dominus* delle indagini sia stata solamente poco felice perché inutilmente autoritaria, e che comunque non sia più normativamente corretta dopo l'introduzione nel codice di rito delle investigazioni difensive previste dall'art. 11 della L. n. 397 del 2000.

Quella che invece mi pare non corretta sotto il profilo dogmatico e *ab origine* è la **pretesa funzione di controllo del G.I.P. sul P.M.**, quantomeno perché l'Ordinamento giudiziario non contempla giudici ordinari cui attribuisce tale funzione, peraltro di natura prettamente amministrativa. Inoltre, un organo di controllo di regola non emette

provvedimenti “attivi” quali le misure cautelari, le quali sono sicuramente il suo settore di intervento più rilevante. Di più, ritengo che l’attività del P.M. non abbia bisogno di alcun controllo, ma del vaglio giurisdizionale al pari di ogni altra attività di parte, pubblica o privata che sia. Se poi si vuol dare al termine controllo un significato meramente lato e non giuridico, si rischia di trasmettere un messaggio fuorviante, fonte di equivoci e non vantaggioso per il sistema.

Gli operatori del diritto più avveduti – non ultimi gli stessi P.M. – si sono ben presto resi conto che un giudice “controllore” era del tutto inutile, se non addirittura dannoso in quanto generava un’aspettativa giurisdizionale disattesa nei fatti.

E infatti è nello stesso interesse del P.M. che gli elementi portati all’attenzione del G.I.P. siano sottoposti ad un vaglio serio e penetrante delle fonti di prova, in occasione sia dell’applicazione delle misure cautelari personali (sede in cui si accerta l’elevata prognosi di condanna dell’indagato), sia dell’autorizzazione delle operazioni di intercettazione (ove si valutano i gravi o i sufficienti indizi di reato). Un’indagine nel cui corso il G.I.P. ha accolto le richieste del P.M. è quindi sicuramente più solida e non facilmente attaccabile dall’esterno, e consente inoltre una corretta distribuzione delle responsabilità processuali.

Le medesime considerazioni valgono in materia di archiviazione, in cui il vaglio giurisdizionale è diretto in sostanza ad accertare l’inutilità del processo. Pure in questo caso, stante il vigente regime di obbligatorietà dell’azione penale, è anche interesse del P.M. che la notizia di reato destinata all’archiviazione e quindi all’irrelevanza penale sia esaminata da un giudice in grado di esercitare efficacemente i suoi poteri.

Fatta questa premessa, e tenendo ben presente il principio di buona fede e correttezza che deve ispirare la condotta di ogni soggetto processuale, credo che l’insorgenza di frizioni tra P.M. e G.I.P. sia di fatto inevitabile, ma ritengo che queste siano del tutto fisiologiche, e addirittura possano costituire una cartina tornasole in grado di testare la tenuta delle norme processuali, comunque finalizzate alla ricerca della verità che necessariamente scaturisce da una corretta dialettica tra le parti.

Ovviamente tali frizioni riguardano le materie di maggiore sensibilità, ossia le misure cautelari e le operazioni di intercettazione, evidenziandosi tuttavia che terreno di serio conflitto è anche la materia delle archiviazioni come dimostra l'elevato numero di ricorsi in Cassazione da parte delle Procure per abnormità dei provvedimenti emessi dal G.I.P. ex art. 409 e s.c.p.p. .

Qui di seguito tenterò una sintetica disamina di tali materie, senza alcuna pretesa di scientificità in ragione del taglio essenzialmente pratico di queste note.

MISURE CAUTELARI

Uno dei principali punti di frizione riguarda essenzialmente **la tempistica** delle diverse fasi procedurali in cui si articola la richiesta di misura cautelare.

Si parte da una non indispensabile – ma frequente nei procedimenti più complessi e importanti – informativa “riepilogativa” della p.g. per giungere alla richiesta del P.M. e al provvedimento del G.I.P. Se questa è la scansione, credo che la motivazione della richiesta del P.M. non possa non avere la finalità di consentire al G.I.P. la più rapida disamina delle fonti di prova indiziarie, giacché il tempo di risposta del giudice deve essere il più breve possibile.

Se l'informativa della p.g. è molto compendiosa, sia nella parte narrativa che in quella delle allegazioni documentali (in particolare verbali di dichiarazioni e di trascrizione di operazione intercettazioni), credo sia del tutto inutile che la richiesta del P.M. abbia la medesima impostazione, risolvendosi in una rielaborazione dell'informativa. **La richiesta del P.M.** dovrebbe invece esaltare gli aspetti che il G.I.P. dovrà valorizzare in sede di motivazione della propria richiesta, scremando l'attività della p.g. in un'ottica di utilizzabilità degli atti di indagine, operazione giuridica di natura tecnicamente complessa che certo non può essere demandata agli operanti. Specie se la richiesta riguarda molti soggetti, reputo di vitale importanza procedere alla redazione di schede personali, con indicazione delle fonti di prova e numero delle pagina in cui la stessa viene esaminata, attività che peraltro talvolta è dato leggere anche nelle informative più dettagliate.

In tal senso la motivazione della richiesta deve essere funzionale alla rapida disamina da parte del G.I.P. il quale – non è inutile rammentarlo – è comunque un giudice monocratico che, specie nei procedimenti di DDA, esamina in assoluta solitudine decine di faldoni contenenti atti di indagine a corredo di richieste cautelari sottoscritte da due o più sostituti, e talvolta dal Procuratore aggiunto. A ben vedere trattasi del lavoro di decine di persone che un certo giorno piomba – è il caso di dirlo attesa la ponderalità degli atti – nell'ufficio del giudice che nel più breve tempo possibile deve adottare un provvedimento relativo a gravi concotte criminose magari in corso di perpetrazione.

A questo punto, dopo la disamina degli atti che ben può richiedere alcuni giorni, in caso di accoglimento della richiesta per il G.I.P. si apre la strada della motivazione per *relationem*, con vaglio sintetico per capoversi della motivazione espressa dal P.M., oppure di una motivazione *ex novo* ma necessariamente concisa, essendo irrealistico pensare di poter scrivere centinaia di pagine in pochi – o pochissimi – giorni.

Devo dire che propendo decisamente per questa seconda ipotesi, sicuramente più difficoltosa ma anche più rispondente al principio costituzionale dell'obbligatorietà della motivazione che deve comunque essere frutto dell'elaborazione personale del giudice e ricomprendere ogni questione della materia oggetto di disamina, evitando rinvii pigri che necessariamente non favoriscono un vaglio serio e puntuale delle fonti di prova con conseguenti ricadute sul Tribunale del riesame che in nessun caso può assumere la veste di giudice che procede al primo attento scrutinio giurisdizionale. In tale ottica la collaborazione del P.M. si rivela indispensabile, giacché la motivazione della richiesta dovrebbe consentire al G.I.P. un valido ausilio per districarsi in indagini complesse e con plurime fonti investigative.

Se poi il G.I.P. non riesce a provvedere in tempi accettabili nei procedimenti di DDA talvolta si procede all'emissione di decreti di fermo emessi da parte del P.M., che richiederanno tempestive convalide del G.I.P. del luogo di esecuzione della misura precautelare. Trattasi di prassi certamente legittima in presenza di concreto pericolo di fuga ma che comporta ricadute assolutamente negative giacché in 48 ore occorre fare il lavoro

che qualcuno non è riuscito a fare in diversi giorni o mesi, talvolta in Uffici giudiziari lontani da fenomeni di criminalità organizzata o comunque non distrettuali, con ogni intuibile difficoltà nello svolgere dignitosamente la propria funzione e ricadute negative sulla stessa qualità della giurisdizione.

Pure rilevante è la materia della **scadenza dei termini di fase** delle misure cautelari, sia in relazione all'accertamento della decorrenza del termine, sia delle modalità di intervento del P.M. .

Come noto l'elaborazione giurisprudenziale in materia non è giunta ad approdi sicuri circa l'obbligatorietà della richiesta del parere del P.M. (trattasi in verità di perdita di efficacia della misura e non di revoca e/o sostituzione ex art. 299 c.p.p., e da ultimo sembra prevalere l'ipotesi negativa in Cassazione n. 32390 del 2003, massima n. 226519). Resta il fatto che il G.I.P. è comunque un giudice privo di fascicolo procedimentale, e quindi ben può ignorare se vi sia stata o meno l'adozione di un atto che comporti il passaggio alla fase processuale, di talché la doverosa richiesta diretta al P.M. di conoscere se vi sia stato il passaggio ad altra fase finalizzata ad accertare l'intervenuta perdita di efficacia si concreta in buona sostanza in una richiesta di parere, la cui omissione potrebbe peraltro essere sanata dalla conoscenza acquisita dai registri generali.

Nondimeno la giurisprudenza della Cassazione ha definito obbligatoria la richiesta del P.M. nel caso di decorrenza dei termini di fase (Cassazione n. 5452 del 1998, massima n. 209458), ferma la possibilità del giudice di procedere di ufficio, di talché sarebbe più che opportuno che il P.M. informasse sempre il G.I.P. del passaggio ad altra fase processuale, specie nel caso di reati a citazione diretta in cui il relativo decreto comporta immediatamente il passaggio alla fase processuale successiva e alla conseguente decorrenza di un nuovo termine di fase.

Analogo meccanismo andrebbe adottato nel caso di trasmissione del fascicolo ad altra Procura, vicenda procedimentale di cui il G.I.P. si avvede soltanto quando si avvicina il termine di scadenza di fase, oppure in occasione del deposito di istanze provenienti dal detenuto in carcere o del difensore ignari della trasmissione.

In tutte le ipotesi che precedono, la comunicazione del P.M. consentirebbe anche la trasmissione del fascicolo di provvisoria esecuzione (la c.d. posizione giuridica di cui alla Circolare del Ministero della Giustizia n. 545 del 20.6.1990) al giudice che procede, o allo stesso P.M. che potrà trasmettere per ragioni di competenza territoriale il fascicolo ad altra Procura corredato anche da tale formalità amministrativa.

La questione della **competenza territoriale** merita qualche ulteriore considerazione. Come noto, l'art. 291, comma secondo, c.p.p. consente al G.I.P. incompetente di emettere misure cautelari in caso di urgenza, con obbligo per il G.I.P. competente di provvedere ex novo nel termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p..

Sotto il profilo operativo, si evidenzia che trattasi di sostanziale duplicazione di un provvedimento emesso da due distinti giudici con raddoppio del carico processuale e quindi il ricorso alla normativa in questione non può che riguardare casi di effettiva urgenza, all'evidenza diversa e poziore rispetto alla urgenza per così dire fisiologica insita in ogni misura cautelare. Ove poi l'incompetenza territoriale sia emersa in corso di indagine in modo evidente appare opportuno che il fascicolo sia trasmesso quanto prima al P.M. competente, evitando di investire – magari diversi mesi dopo – un giudice incompetente, che solo con qualche difficoltà motivazionale potrà ravvisare l'urgenza nel caso in cui gli elementi posti a base delle prospettate esigenze cautelare già sussistevano da tempo.

A tutti è noto che in tali ipotesi la p.g. non “gradisce” la trasmissione del fascicolo per ragioni di competenza territoriale, temendo la revoca della delega di indagini con conseguente perdita di visibilità o soltanto la obbiettiva maggiore difficoltà di relazionarsi con altro Ufficio di Procura, magari lontano territorialmente e privo di quel tessuto di rapporti umani che pure sono necessari per il buon fine delle indagini. Come pure è a tutti noti che “gelosie” investigative piccole o grandi possono riguardare anche gli Uffici di Procura.

Resta il fatto che la misura emessa dal giudice incompetente dovrebbe effettivamente denotare casi di urgenza giustificabili con emergenze procedurali recenti e che non consentono di attendere i tempi tecnici di trasmissione del fascicolo al P.M. presso il giudice

competente, giacché la motivazione della deroga al principio costituzionale del giudice naturale non può limitarsi a motivazioni di stile e dovrebbe escludersi nei casi in cui la richiesta cautelare sia depositata diversi mesi dopo le ultime acquisizioni investigative, magari dopo che la p.g. ha provveduto ad inoltrare l'informativa finale.

Un mero accenno al **parere** espresso dal P.M. ex art. 299 c.p.p.: la mera locuzione “si esprime parere contrario” o “decisamente contrario” che talvolta si legge a margine delle istanze è un atto privo di motivazione che lo rende del tutto privo di valenza informativa. Il giudice ben può immaginare le ragioni per cui il P.M. esprime parere contrario, ma credo sia meglio esplicitarle opportunamente.

OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE

Si tratta probabilmente della materia in assoluto più sensibile dell'intero codice di rito, per ragioni tanto note che reputo superfluo illustrarle. Quel che può affermarsi senza tema di smentite è che un'indagine di rilievo ben difficilmente si svolge senza l'indispensabile apporto di operazioni di intercettazione, ove il titolo di reato lo consenta.

Anche per le operazioni di intercettazione **la richiesta del P.M.** deve avere la medesima funzione che svolge in materia di misure cautelari, e quindi deve necessariamente sintetizzare e ulteriormente arricchire quanto esplicitato in sede di informativa di p.g., ove questa sia il primo atto in cui viene prospettata l'indispensabilità delle operazioni. Con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto la Cassazione (sentenza n. 12722 del 2009, massima n. 243241) ha recentemente stabilito che ogni singola utenza oggetto di intercettazione (cd. target) deve essere in stretto collegamento con le esigenze investigative, e pertanto la motivazione del decreto autorizzatorio del G.I.P. dovrà diffondersi anche su tale aspetto a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni. In proposito si evidenzia che per il giudice può essere relativamente agevole arricchire la propria motivazione in materia di gravi indizi di reato esaminando gli atti di indagini già svolti, ma è soltanto il P.M. che può offrire le ragioni poste a base del giudizio di indispensabilità (o semplice necessità per i reati di criminalità organizzata) del mezzo di ricerca della prova, trattandosi dell'onere

motivazionale più impegnativo e di regola non assolto dalla p.g. ove si consideri che talvolta il giudizio di gravità indiziaria può fondarsi su condotte indiscutibilmente avvenute.

Sotto il profilo operativo particolare attenzione meritano **le richieste di proroga** delle operazioni di intercettazione.

Nella maggior parte dei casi gli operanti inoltrano al P.M. la richiesta di proroga delle utenze oggetto di captazione con l'indicazione dei termini di scadenza e le trascrizioni informali – o i sunti – delle conversazioni di interesse investigativo. Credo che sia sommamente opportuno che la richiesta pervenga al G.I.P. almeno 48 ore prima della scadenza sia per consentire in via generale un adeguato *spatium deliberandi*, sia perché il giudice titolare del procedimento potrebbe essere impegnato in altro incumbente o assente per qualsiasi motivo specie in periodo feriale, e quindi potrebbe essere chiamato a provvedere altro giudice che probabilmente chiederà il fascicolo o quantomeno i decreti autorizzatori già emessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione del c.p.p. .

La tempestività della richiesta dipende ovviamente non soltanto dal P.M., ma anche dalla p.g. che trasmette l'informativa, la quale dovrà essere opportunamente sollecitata specie nel caso in cui le operazioni riguardino più utenze con diverse date di scadenza a causa dei diversi tempi di attivazione, sia per motivi tecnici che per diversità temporale dei decreti di intercettazione.

Tale ultima ipotesi richiede inoltre ulteriori attenzioni. In caso di plurime date di scadenza occorre comunque considerare che il provvedimento di proroga deve comunque intervenire quando la scadenza delle operazioni è comunque prossima, se non imminente. Dal punto di vista pratico, direi che deve essere trascorso un arco temporale prudenzialmente pari a due terzi della durata prevista dalle norme, poiché contrariamente opinando si potrebbe sostenere che il provvedimento del giudice non ha preso in considerazione un arco temporale sufficiente al fine di valutare il permanere delle condizioni che hanno legittimato le operazioni di intercettazione.

Pure oggetto di particolare attenzione è la **data di scadenza delle operazioni** di intercettazione, non essendovi particolare univocità nel computo della relativa durata. Come

noto, l'art. 267, terzo comma, c.p.p., non prevede che le operazioni di intercettazione siano oggetto di un termine in senso stretto, ma statuisce che “la durata non può superare quindici giorni”. Ne discende che ove i quindici giorni siano il portato di un termine processuale il *dies a quo* non si computa a norma dell'art. 172, terzo comma, c.p.p., mentre nel caso in cui si propenda per una “durata” propriamente detta il *dies a quo* deve essere necessariamente calcolato.

Come evidente le conseguenze sono di non poco momento ove si tenga conto dei ristretti tempi decisionali, di talché – si ribadisce - la valutazione del termine di scadenza dovrà essere oggetto di attento vaglio da parte del P.M., poiché nelle informative la scadenza delle operazioni viene di norma indicata seguendo la regola dei termini processuali, talvolta si computa anche il *dies a quo* ma si tiene conto dell'ora di inizio delle operazioni, più raramente si computa integralmente il *dies a quo*.

Non essendovi precisi orientamenti giurisprudenziali sul punto, e al fine di evitare disastrose declaratorie di inutilizzabilità a cascata, propenderei per l'integrale computo del *dies a quo*, sia per ragioni squisitamente prudenziali, sia perché effettivamente nel caso di specie viene in considerazione una “durata” di operazioni materiali (tali sono quelle di ascolto di altrui conversazioni o comunicazioni) al di fuori di ipotesi di termini processuali che sono comunque soggetti al principio di tipicità.

È appena il caso di evidenziare che la gestibilità operativa delle operazioni è inversamente proporzionale al numero delle utenze intercettate, e pertanto il livello di attenzione del P.M. e del G.I.P. dovrà essere tanto più elevato quanto più alto è il numero di utenze intercettate.

LE ARCHIVIAZIONI

La materia è forse più “sensibile” per il G.I.P. che per il P.M. . Mi è parso opportuno dedicarle qualche attenzione perché è comunque terreno di attriti anche seri come si desume dalla giurisprudenza della Cassazione in materia di **provvedimento abnorme**, in buona

parte formatasi sulle impugnazioni del P.M. avverso i provvedimenti emessi dal G.I.P. in sede di udienza camerale officiosa o conseguente a opposizione della persona offesa.

Non si intende in questa sede passare in rassegna la talora oscillante giurisprudenza della Cassazione giacché la materia richiederebbe un'approfondita trattazione specifica, tante sono le sentenze (talora con declaratoria di abnormità) relative ad ordinanze del G.I.P. che dispongono ulteriori indagini anche a carico di persone non iscritte, oppure ravvisano fattispecie di reato non oggetto di iscrizione disponendo ulteriori indagini o procedendo ad ordinare l'imputazione nei confronti dei soggetti cui sono attribuibili. Basti pensare che digitando la stringa di ricerca "archiviazione abnorme" si ricavano dal programma Italgire ben 240 sentenze del giudice di legittimità.

L'assenza di una normativa precisa che delimiti puntualmente il campo di azione del G.I.P. espone l'organo giudicante a rischi non indifferenti, ove si consideri che ogni scostamento dalla pretesa tipizzazione dei provvedimenti emessi ex art. 409, commi quarto e quinto, c.p.p. genera profili di abnormità, peraltro rilevanti anche a fini disciplinari. Pur in presenza di provvedimenti sicuramente stravaganti del giudice emessi in assenza di contraddittorio, buona parte delle fattispecie riguardano in generale il vaglio giurisdizionale sull'intera *notitia criminis* (v. in tal senso l'importante sentenza a Sezioni Unite n. 22909 del 2005, massima n. 231162) con conseguente possibilità di procedere a diverse qualificazioni dei fatti che ne sono oggetto e individuazione di altri soggetti cui gli stessi sono attribuibili.

Mi pare quindi che l'intera materia debba essere anche governata dalla correttezza dei rapporti processuali nel rispetto dei ruoli di ciascuno, e non ultimo anche dal buon senso.

Da un lato è infatti del tutto comprensibile che il P.M., ove si determini a chiedere l'archiviazione del procedimento, ritenga che le indagini siano esaurienti e che interpreti ogni successivo intervento come una sorta di invasione di campo da parte di un soggetto che non può – e non deve – possedere alcuna fonte di conoscenza derivantegli dall'aver svolto personalmente o per delega le indagini preliminari. Si pensi soltanto alle valutazioni in materia di attendibilità della persona informata sui fatti sentita direttamente dal P.M. con tutte le possibili percezioni anche di tipo psicologico che l'organo inquirente acquisisce anche

tramite la p.g., senza che però sia possibile esporle nella motivazione della richiesta di archiviazione. Ne discende, con particolare riguardo alla insostenibilità dell'accusa in giudizio, che la convinzione del P.M. nel chiedere l'archiviazione del procedimento va anche oltre il dato testuale reso esplicito nella motivazione, e che pertanto il G.I.P. non è sempre in grado di leggere oltre il testo se non facendo ricorso a massime di esperienza che comunque devono sempre essere calate nel caso concreto.

Dall'altro occorre però considerare che in caso di **opposizione all'archiviazione** da parte della persona offesa – atto che istituisce una forma di contraddittorio eventuale e differita – il G.I.P. arricchisce il proprio orizzonte di valutazione e lo vaglia nel corso di un'udienza camerale in cui la presenza del P.M. non è obbligatoria. Non è pertanto infrequente il provvedimento con cui si dispongono ulteriori indagini, proprio perché nasce dal contraddittorio con la persona offesa che potrebbe anche allegare nuovi spunti investigativi non utilmente evidenziati in sede di presentazione della denuncia o della querela.

Nelle udienze in parola sarebbe pertanto del tutto opportuno che fosse presente anche il P.M., in modo da poter valutare anche visivamente la forza argomentativa dell'opponente, se del caso replicando in punto di rilevanza e pertinenza delle ulteriori indagini e rappresentando ulteriori considerazioni non oggetto della richiesta, limitando alle opposizioni pretestuose o meramente dilatorie i repentini allontanamenti dall'aula nel momento in cui viene chiamata l'udienza camerale. In assenza di contraddittorio è infatti piuttosto difficile per il giudice sottrarsi all'indicazione di nuove indagini tenuto conto del principio di tendenziale completezza delle stesse e della fisiologica impossibilità di svolgere le indagini in modo sempre esaustivo attesa la notoria scarsità di mezzi e risorse umane.

La fissazione dell'udienza camerale di ufficio è invece meno frequente, ma è comunque strumento indispensabile poiché – sia pure in casi numericamente limitati – la richiesta di archiviazione del P.M. può rivelarsi infondata sotto molteplici profili o comunque non accoglibile allo stato degli atti, e anche in tal caso sarebbe opportuna la presenza del P.M. proprio per colmare lacune della motivazione della richiesta, o per trasmettere al

giudice quelle forme di sapere di tipo non strettamente giuridico che spesso conducono al giudizio di prognosi infausta sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio.

Una volta emessa **l'ordinanza con cui si dispongono nuove indagini**, il P.M. vi provvede nella forma che ritiene opportuna, essendo sicuramente abnorme l'indicazione delle modalità (ad esempio l'indicazione dell'incidente probatorio) con cui gli atti devono svolgersi. Quel che ritengo non propriamente corretto è la delega alla p.g. con richiesta di dare esecuzione al provvedimento del G.I.P. che viene trasmesso in copia, in quanto – proprio per non incorrere in abnormità – il giudice non può indicare dettagliatamente il contenuto dei singoli atti di indagine, gli aspetti specifici degli stessi e la loro scansione cronologica. A mero titolo di esempio, se appare verosimile che il corpo del reato si trova in un determinato luogo, il G.I.P. non può disporre una perquisizione indicando le modalità temporali od organizzative della stessa, ma si deve limitare ad indicare la necessità che il corpo di reato sia acquisito agli atti ove presente nel luogo indicato, spettando poi al P.M. modulare l'atto di indagine alle circostanze specifiche del caso. In sintesi, il G.I.P. non può trasformarsi nel giudice istruttore del vecchio rito, “formalizzando” l'indagine in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento sommario, essendo proprio questa la *ratio* della normativa in disamina e delle declaratorie di abnormità dei provvedimenti emessi all'esito dell'udienza camerale.

I RAPPORTI “INFORMALI”

Ho creduto opportuno prendere in considerazione anche i c.d. rapporti informali, ossia quelli che non hanno sede nelle richieste e nei provvedimenti, ben consapevole che anche su questo terreno si gioca la credibilità – e di conseguenza l'autorevolezza – del sistema processuale. Inutile negarsi che uno degli argomenti utilizzati dai fautori della separazione delle carriere è proprio quello che si fonda sulla “colleganza” tra giudici e P.M., e delle conseguenze in materia di attività associativa, di rappresentanza elettiva, di rapporti personali.

Penso che ormai ognuno di noi si sia definitivamente calato nel rispettivo ruolo processuale, e quindi alcuni comportamenti che in passato erano ampiamente accettati, se non addirittura favoriti, sono ora stati oggetto di rivisitazione.

A titolo personale, non valuto positivamente la condotta di una parte processuale – qualunque essa sia - che entra in camera di consiglio prima o durante l’udienza, o se nei corridoi su cui affacciano le aule di udienza una delle parti manifesta od ostenta eccessiva familiarità, perché ritengo che mini la credibilità del giudice che deve anche apparire terzo.

Ovviamente diverso è il caso dell’attività associativa o dell’incontro conviviale, ma credo sia chiaro che più ampia è la platea cui partecipiamo, maggiore deve essere l’attenzione a tenere comportamenti che non minino la terzietà anche apparente del giudice.

Non meno rilevante è l’ipotesi in cui il contatto con la parte abbia luogo in assenza di altre persone. In questi casi si dovrebbe evitare di chiedere al giudice l’anticipazione informale dell’esito di una richiesta, né il giudice dovrebbe sollecitare lo svolgimento di specifiche indagini per ottenere l’accoglimento di una richiesta.

Non ravviserei invece alcuna sconvenienza nel sollecitare l’adozione di un provvedimento, di qualunque natura esso sia, ben potendosi motivare con fondamento ragioni di urgenza.

Trattasi a ben vedere di materia in buona parte lasciata al prudente apprezzamento dei soggetti processuali, che tuttavia dovrebbero avere ben chiaro sotto il profilo deontologico ciò che si può fare e cosa non si può fare – in tal senso appare opportuno il richiamo al codice deontologico adottato dall’ANM - e in tale ambito modulare le reciproche interlocuzioni.

Quel che il giudice sicuramente non può fare – in tal senso concludo questa mia “versione” - è trattare in modo diverso le singole parti, concedendo a talune ascolto illimitato e riservando ad altre assoluta diffidenza.

-----oooooooooooooooo-----